

14959/2020



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: procedura di liquidazione
coatta amministrativa bancaria -
opposizione allo stato passivo ex
art. 87 d.lgs. n. 385/93 - chiusura
della l.c.a. - procedibilità nei
confronti dei commissari

Sezione Sesta Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 1297/2017
Cron.
Rep.
Ud. 2.7.2020

Dott. Massimo Ferro

Presidente relatore

Dott. Umberto L.C. Scotti

consigliere

Dott. Laura Tricomi

consigliere

Dott. Guido Mercolino

consigliere

Dott. Loredana Nazzicone

consigliere

C.R.U.C.I.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ACQUARO, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif.

dall'avv. :

:
|
|
|
|

3259
20

, elettivamente domiciliato presso i rispettivi studi degli avv.ti, come da procura in calce all'atto;

-ricorrente-

Contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MAIERATO, SOCIETA' COOPERATIVA RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del suo presidente e l.r.p.t.

-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 23/05/2016, n.826/2016, in R.G. n. 787/2011, rep. 991/2016;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 dal Presidente relatore dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. COMUNE DI ACQUARO impugna la sentenza App. Catanzaro 23/05/2016, n.826/2016, in R.G. n. 787/2011, rep. 991/2016 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 614/2010 con cui il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava improcedibile il ricorso in opposizione allo stato passivo con il quale lo stesso Comune aveva contestato, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativo di Dasà, la mancata ammissione per l'ulteriore somma di 227.401,44 euro (non utilizzata dalla banca nello svolgimento del servizio di tesoreria di cassa per il Comune) oltre a quella già riconosciuta di 62.297,77 euro; e ciò in quanto, nel frattempo, detta procedura era stata chiusa, dopo che la Banca di credito cooperativo di Maierato era subentrata nel giudizio, per la cessione ex art.90 T.U.B.;

2. la corte ha ritenuto che l'ente, pur promuovendo l'opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 87 d.lgs. 385/1993, non poteva invocare la disposizione di cui all'art.92, co.8 dello stesso TUB, laddove prevede la perdurante legittimazione processuale dei liquidatori, nei giudizi pendenti, nonostante la chiusura della liquidazione coatta; e ciò in quanto, da un lato, detta norma risultava introdotta solo successivamente alla l.c.a. della vicenda, con il d.lgs. n. 181 del 2015 e, dall'altro, la invocata *perpetuatio* era comunque eccezionale e non implicava alcuna ultrattività della liquidazione; ne derivava il corretto rilievo d'ufficio della causa di improcedibilità, stante anche la non impugnazione della chiusura e l'applicazione, più in generale, dei principi valevoli per le procedure fallimentari;

3. il ricorso è su due motivi; si deduce: a) (primo motivo) la falsa applicazione del d.lgs. 16/11/2015, n.181 con conseguente violazione degli artt. 90, comma 2; 91, commi 6 e 7; 92, commi 7-8-9 del d.lgs. 1/9/1993, n.385, nonché dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non discutendosi sulla legittimazione o meno del commissario liquidatore a stare in giudizio, poiché già la norma anteriore al 2015 prevedeva tale continuazione, né controvertendosi sulla ultrattività della liquidazione ovvero sulla chiusura, effettivamente avvenuta, della l.c.a. bancaria (della banca cooperativa di Dasà, per la quale quella di Maierato ha acquisito attivo e passivo e i giudizi pendenti); b) (secondo motivo) la falsa applicazione degli artt. 120 e 194 l.f., posta la specialità della norma del T.U.B. rispetto a quella fallimentare e dunque violazione dell'art. 92, commi 7 e 8, del T.U. d.lgs. n. 385/1993, oltre alle norme sui criteri ermeneutici, avendo altresì il giudice di appello omesso di esaminare quanto documentato dai prodotti rogiti del notaio Guglielmo, rep. 90369 del 5 agosto 2002 e rep. 108740, racc. 16761 del 29/3/2004 e cioè il subentro della banca di Maierato nelle attività, passività e giudizi già riferiti alla banca in l.c.a. di Dasà;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i due motivi sono trattati unitariamente per l'intima connessione e sono fondati; se è pacifico, infatti, che la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa bancaria è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'art. 91, co. 6 e 7 del d.lgs. n. 385/1993, nella vicenda non si controverte sulla legittimità o meno del provvedimento di chiusura della procedura concorsuale, disposto ed efficace già secondo il giudice di primo grado e senza che ne sia stata posta in discussione la definitività; così come è pacifico che il giudizio di opposizione allo stato passivo, promosso dal Comune di Acquaro avverso una sola parziale ammissione del proprio credito, è continuato nei confronti della banca di credito cooperativo di Maierato, subentrante nei rapporti della banca già in l.c.a., oltre che nei giudizi pendenti;

2. la questione va dunque circoscritta alla portata della norma di cui all'art.92 co.8 T.U.B. che in realtà, nella sua prima parte, già prevedeva - anche anteriormente al d.lgs. n. 181 del 2015 - che "successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi", con un richiamo esplicito alla permanente "rappresentanza legale della banca" (art. 84 co.1 T.U.B.); senza dunque che si ponga un problema di ultrattività della liquidazione coatta amministrativa, dopo la sua chiusura si dà che, a differenza di quanto era solo storicamente previsto per le procedure fallimentari, ma con avvicinamento della relativa disciplina a seguito della novella dell'art.120 co.5 l.f. (con il d.l. n.83 del 2015), opera sul punto il diverso principio della prosecuzione dei giudizi in capo agli organi della procedura concorsuale bancaria; ed invero l'art.90 T.U.B.,

che nella specie avrebbe regolato la traslazione patrimoniale verso la banca cessionaria, trova infatti coerenza ove specifica (nel co.2) che "il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87", il che implica che i relativi giudizi proseguono;

3. la *ratio decidendi* con cui la sentenza ha negato tale continuità erroneamente si fonda sulla vigenza dell'intero art. 92 T.U.B., anche per la parte del co.8 non implementata, quanto alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 e per le quali non fosse già stato autorizzato il deposito della documentazione finale; posto che dunque la l.c.a. bancaria in esame era chiusa, la soluzione sarebbe stata corretta ma solo per le attività ripartitorie affidate dalla novella ai commissari, al pari della possibilità per questi di essere estromessi dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, compresi quelli relativi allo stato passivo e di costituzione di parte civile in giudizi penali (co.9, parimenti sorti con la novella del 2015);

il ricorso è, pertanto, fondato; ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

Il Funzionario Giudice
Dott.ssa Fabrizia Barone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 4 LUG. 2020

Il Funzionario Giudice
Dott.ssa Fabrizia Barone

RG 1297/2017- g.est. m.ferro

il Presidente relatore

dott. Massimo Ferro

Pag. 5 di 5